



**AGCI**  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE



**CONFCOOPERATIVE**  
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE



**legacoop**

***Strumenti di incentivazione fiscale  
con particolare riferimento ai crediti di imposta***

***Audizione nell'ambito di  
INDAGINE CONOSCITIVA***

29 marzo 2023

**Senato della Repubblica**

**Commissione 6a**

**(Finanze e Tesoro)**

**ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
**(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)**

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>



Sommario

**Sugli incentivi tributari in generale**

**Le concrete prospettive di riordino degli incentivi**

**Sui crediti d'imposta**

**Considerazioni generali sui crediti d'imposta "agevolativi"**



## Sugli incentivi tributari in generale

Nell'ultimo decennio, nel dibattito scientifico e nella concretezza delle politiche fiscali, il tema giuridico classico delle agevolazioni tributarie (o incentivi fiscali<sup>1</sup>) si è allargato ad una nozione molto più ampia e generica di "spese fiscali" ("*tax expenditures*") di cui, come è noto, viene redatto annualmente un rapporto allegato alla legge di bilancio.

Le spese fiscali sono definite dall'OCSE come il trasferimento di risorse pubbliche realizzato attraverso la riduzione degli obblighi fiscali. Si tratta, più in generale, di *riduzioni del debito d'imposta* che sul bilancio pubblico producono un effetto analogo ad un *aumento di spesa*. Nella nozione di spesa fiscale, quindi, non rientrano soltanto le *agevolazioni in senso tecnico* (vale a dire le misure fiscali di favore che hanno una ratio estranea al sistema fiscale) ma

- *anche i regimi speciali/diversi rispetto a un regime ordinario/standard*
- *ed anche se tali regimi si basano su una giustificazione costituzionale e sistematica* (nel senso che sono imposti dai principi costituzionali o da esigenze interne all'ordinamento tributario).

Quindi, l'annuale procedura di monitoraggio (vale a dire sia il *Rapporto programmatico*, che fa da corredo alla *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza*, sia il *Rapporto annuale sulle spese fiscali* allegato allo *Stato di previsione dell'entrata*) considera e censisce **qualsunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore**, derivante da disposizioni normative vigenti, anche non aventi

---

<sup>1</sup> Gli *incentivi fiscali* o *agevolazioni* sono perlopiù misure fiscali (che operano nella forma dell'azzeramento o riduzione dell'imposta o dell'imponibile) che in genere rispondono ad uno scopo economico estraneo ai principi e ai meccanismi del sistema fiscale.



finalità agevolativa extrafiscale (i) ed anche se imposte dai principi e dai meccanismi interni del sistema tributario (ii).

L'osservazione periodica delle spese fiscali consente di affermare che il loro numero è aumentato in questi anni in modo esponenziale, anche per effetto (soprattutto in epoca più recente) delle misure emergenziali. Ed è naturale – oltre che raccomandato da autorità internazionali – che l'eventuale riforma del sistema fiscale riguardi anche il riordino delle cd *tax expenditures*.

Tuttavia, la latitudine che ha assunto la nozione di spesa fiscale consiglia un atteggiamento prudente, specie quando le finalità del riordino sono animate, anziché da giuste preoccupazioni di semplificazione e certezza del diritto, esclusivamente da esigenze di cassa (che sovente si traducono nella grettezza del taglio lineare, senza considerazione alcuna che nel novero delle spese fiscali compaiano anche le cd *agevolazioni non tecniche*, giustificate dal sistema e dalla Costituzione).

## Le concrete prospettive di riordino degli incentivi

Venendo al concreto delle prospettive di riordino, per quanto riguarda gli istituti che operano sul sistema dell'**imposizione sui redditi delle persone**, condividiamo le finalità generali cui si vorrebbe ispirare la razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni (la tutela della famiglia, della casa, della salute, dell'istruzione, la promozione della previdenza complementare, dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico). Riteniamo però che, proprio il riferimento a tali finalità sconsigli tagli lineari, indiscriminati e generalizzati; e ciò proprio per la natura che ha assunto il monitoraggio e il



censimento delle agevolazioni, che tende ad includere in un'unica nozione di spesa fiscale tutti i regimi, anche quelli rispondenti alle necessità di sistema e non alle valutazioni della politica tributaria.

Quanto alle spese fiscali connesse all'attività d'impresa o incidenti con la determinazione dell'imponibile o dell'**imposta sui redditi delle imprese e delle società**, in linea generale, la proposta di introduzione di un regime strutturale di aliquota ridotta IRES connessa ad investimenti qualificati non ci vede contrari. Ovviamente riteniamo che si debba ben valutare l'abbandono dell'ACE e, in genere, degli incentivi alla capitalizzazione che riteniamo abbiano svolto – e sono ancora in grado di svolgere – una importante funzione di contrasto alla sottocapitalizzazione endemica, specie degli enti non lucrativi. Per tali soggetti, le misure di patrimonializzazione/capitalizzazione sono indispensabili per dare solidità alle imprese.

Più in generale auspichiamo che l'approccio riformatore al tema del riordino degli incentivi fiscali alle imprese tuteli e rilanci nell'ordinamento la centralità e la funzione di quelle fattispecie per cui esiste – contestualmente – la *giustificazione sistematica interna al sistema tributario (i)*, la *promozione costituzionale (ii)* e la *compatibilità eurounitaria (iii)*. **Per queste ipotesi di regimi riteniamo anzi doveroso l'inserimento nel testo unico delle norme in tema di imposizione reddituale.**

Infine, l'introduzione della **Global minimum tax** (Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, che prevede un'aliquota d'imposta effettiva minima pari al 15% per i grandi gruppi multinazionali e per i gruppi nazionali



su larga scala nell'UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l'anno) entro il 31 dicembre 2023, potrebbe seriamente mettere in discussione alcuni trattamenti riservati dai singoli Paesi membri alle imprese. Si auspica una valutazione complessiva dell'impatto che la misura in commento avrà su determinati settori di attività.

## Sui crediti d'imposta

Concentriamoci ora sul cuore di quest'indagine, vale a dire sui crediti imposta, cercando di far emergere le peculiarità delle esperienze delle cooperative aderenti. Ovviamente ci riferiremo esclusivamente al *credito d'imposta "agevolativo"*, vale a dire a quell'istituto tributario avente un effetto di incentivazione o sostegno economico rispondente a finalità extrafiscali di politica economica.

Le imprese aderenti hanno fatto esperienza dell'intera congerie di crediti d'imposta introdotti negli ultimi anni nell'ordinamento, fra tutti, il ***credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi*** (ex *Super e Iperammortamento Industria 4.0*).

La trasformazione della maggiorazione degli ammortamenti dei beni strumentali in credito di imposta, a partire dal 2020, è stata fortemente sostenuta dall'Alleanza delle Cooperative. Il credito riconosciuto a tutte le imprese residenti – indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di appartenenza – ha esteso le possibilità di accesso all'agevolazione e, in qualche modo, guadagnato alla politica economica di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese *Industria 4.0* uno strumento più



“democratico”. L’utilizzo del credito di imposta definito direttamente in percentuale dell’investimento, ha determinato un risparmio di imposta indipendente dall’aliquota Irpef/Ires gravante sul soggetto beneficiario, garantendo in sostanza una maggiore esigibilità della agevolazione e il superamento del problema della capienza, tipico delle deduzioni dall’imponibile. Numerose imprese di taglia piccola o media e imprese a statuto fiscale speciale, quali le imprese agricole o sociali, hanno così avuto la possibilità concreta di accesso alla misura e di concorso effettivo alla transizione del sistema. Peraltro, la natura fiscale e non amministrativa della misura ha consentito un funzionamento per così dire “automatico” che evidentemente ha ridotto i costi amministrativi di un procedimento di erogazione di un omologo sostegno non tributario (contributo diretto a fondo perduto).

Sono queste le ragioni che ci inducono a sostenere la bontà dello strumento sia rispetto ad un incentivo diretto, sia rispetto ad un istituto fiscale che opera sull’imponibile.

Residuano nondimeno alcuni profili di incertezza, il più importante dei quali si è registrato nel mondo agricolo, all’esito di un parere rassegnato dalla Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione UE<sup>2</sup> sulla cumulabilità degli incentivi.

---

<sup>2</sup> Nel parere Ref. Ares (2020)6839797 – 17/11/2020 del Direttore generale aggiunto, Responsabile delle Direzioni D, E ed F della Commissione europea - Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, si sostiene che, “fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d’imposta sono concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti, (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l’intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d’imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013”. Più precisamente, in tale parere l’ufficio della Commissione analizza il tema della cumulabilità dei contributi di sviluppo agricolo e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (art. 1, commi da 185 a 197, L. 160/2019), ed il loro legame con le aliquote massime previste dall’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportate nel



Si è sostenuto che, pur non costituendo aiuti di stato, ma rappresentando un “sostegno pubblico”, il credito d’imposta per gli investimenti possa concorrere con il *contributo allo sviluppo agricolo del PSR* nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Una tale presa di posizione ha in sostanza impedito ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale l’accesso a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato italiano introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo. Si è finito così per emarginare il settore agricolo dai regimi giuridici generali orientati alla transizione generale dei soggetti economici del Paese all’economia sostenibile e digitale (regimi che in ipotesi arrivano anche a prevedere la possibilità di azzerare totalmente il costo degli investimenti sostenuti dai contribuenti).

Questa esperienza consiglia che la disciplina del cumulo degli incentivi, a date condizioni, debba tener conto dell’opportunità (e talvolta della necessità) che più agevolazioni concorrano sui medesimi investimenti (nei limiti generali della regola europea del “doppio finanziamento”) qualora non costituiscano aiuto di stato e rappresentino una misura di fiscalità generale destinata a tutti i contribuenti<sup>3</sup>.

---

programma. In premessa, l’Ufficio prende atto della generale cumulabilità del credito d’imposta con altri sostegni (“il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto”, così il comma 192) e della non selettività della misura, escludendo per l’effetto la natura di aiuto di stato. Nondimeno, l’Ufficio poi svolge il seguente ragionamento: il contributo al PSR soggiace in ogni caso ai limiti derivanti dall’applicazione delle cd aliquote di sostegno massime vincolanti; per tasso di sostegno si intende l’aliquota del contributo pubblico a un’operazione [articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013]; i contributi rientrerebbero nel computo del sostegno massimo a prescindere dalla loro natura di aiuto di stato; la nozione di “contributo” discenderebbe da quella di “spesa pubblica”, con cui si intende qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell’Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico [articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013]; il contributo pubblico comprenderebbe anche “esenzioni dall’onore fiscale altrimenti applicabile”, in quanto riducono il costo globale a carico del beneficiario per l’attuazione dell’attività in questione.

<sup>3</sup> Tutto ciò premesso, ad onta della positiva **Risposta all’Interrogazione 5-07176 Fragomeli, Cenni: Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali**, è altresì urgente – pena l’irragionevole discriminazione dei soggetti dello sviluppo rurale – che gli Uffici della Commissione precisino l’orientamento generale





In tema di **credito d'imposta ricerca e sviluppo** e **credito d'imposta formazione 4.0** (c.d. Bonus formazione), le segnalazioni delle aderenti confermano le preferenze accordate ad agevolazioni strutturate in forma di credito d'imposta in luogo dei trasferimenti diretti non fiscali e delle deduzioni dall'imponibile. Nondimeno, rispetto a queste specifiche misure, più imprese hanno denunciato incertezze applicative – spesso collegate alle difficoltà di qualificazione di progetti oggettivamente innovativi con gli standard di innovazione tecnologica utilizzati dall'amministrazione finanziaria – che hanno sovente esposto le imprese ad accertamenti tributari tesi al recupero del credito.

Quanto al **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** e al **bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**, grazie alle modifiche alla normativa risalenti al 2017 e alla maggiore generosità dell'incentivo, gli strumenti sono stati utilizzati da più imprese (con una concentrazione nelle imprese medio-grandi). Pur nell'assenza di dati certi, la sensazione è che tali agevolazioni abbiano contribuito più di altre misure (trasferimenti o deduzioni da imponibile) a ridurre il gap Centronord-Sud in tema di investimenti delle imprese.

---

espresso si da delimitare con maggior puntualità le ipotesi di assoggettamento delle agevolazioni fiscali godute dai percettori di contributi allo sviluppo agricolo alle cd aliquote di sostegno massime fissate dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta di un chiarimento, peraltro, fondamentale anche ai fini della corretta applicazione delle misure di sostegno previste per il settore ortofrutticolo, così come per altri settori, dal Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (ce) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.



Da ultimo, segnaliamo l'apprezzamento per i **crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle imprese** (tra i quali il *credito d'imposta per i conferimenti societari* previsto dal dl Rilancio; il *credito d'imposta per le società che aumentano il capitale*; il *credito d'imposta per capitale investito proprio denominato "Super ACE"*) e di misure specifiche per determinati settori che hanno conquistato le ragioni di una loro messa a regime perché funzionali a sostenere esigenze (e debolezze) strutturali di quei particolari mercati (**Art bonus, Social bonus**).

Crediamo tuttavia che manchi nel sistema – almeno nella forma della misura generale e strutturale – un sostegno fiscale all'investimento nel patrimonio dei *cd soggetti dell'economia sociale*, caratterizzati da ostacoli strutturali alla remunerazione degli investitori. Il sistema fiscale reclama dunque un **incentivo fiscale generale all'investimento nel patrimonio degli enti in forma societaria strutturalmente "non lucrativi"**. Il premio fiscale – che potrebbe essere rappresentato dagli incentivi già previsti per le imprese sociali e per le start-up innovative, consistenti in detrazioni o deduzioni a seconda che gli investitori siano persone fisiche o giuridiche – potrebbe essere riconosciuto ai soli soggetti che sottoscrivono titoli di capitale o partecipativi al patrimonio di società che hanno un divieto permanente di lucro, legale o statutario (un divieto normativo o statutario di erogazione di dividendi oltre una certa soglia). Tale ipotesi ha il pregio di incoraggiare il risparmio in tutti i soggetti dell'economia sociale, che avendo forti e insormontabili ostacoli alla remunerazione degli investitori, hanno un'endemica difficoltà ad intercettare risorse finanziarie (oltre che richiedere una copertura finanziaria relativamente limitata). Ovviamente, a fronte di un tale incentivo dovrebbe



essere previsto l'obbligo della permanenza nel capitale o patrimonio della società per un congruo periodo.

Quanto ai ***crediti d'imposta introdotti di recente per contrastare in particolare l'emergenza collegata all'incremento dei prezzi dell'energia***, abbiamo apprezzato – e il credito d'imposta rappresenta in tal senso lo strumento di sostegno ideale per la sua rapidità di attuazione ed esigibilità del vantaggio – la celerità delle risposte ideate dal Governo. Tuttavia, in alcuni settori abbiamo registrato delle incoerenze e degli effetti paradossali quando non, addirittura, negativi. Si pensi, ad esempio, alla richiesta di *restituzione degli "extraprofitti"* prevista per tutti i produttori di energie rinnovabili e che è andata a penalizzare proprio i consumatori, colpendo, tra l'altro, comunità energetiche o cooperative che auto-producono ed auto-consumano energie da fonti rinnovabili in una logica mutualistica del "profitto energetico" e di riduzione dei costi e delle emissioni.

Si pensi, ancora, alle misure che riconoscono *credito d'imposta ad imprese energivore e gasivore* che, quando basate su codici ATECO, hanno impedito l'accesso alla misura a determinate imprese, come ad esempio le cooperative agricole che svolgono le attività ricomprese nella descrizione del settore incentivato, ma che, a soli fini ATECO, sono classificate diversamente o come imprese agricole. Si tratta anche di imprese che, in adesione a percorsi di sviluppo sostenibile, nel corso degli ultimi anni hanno realizzato impianti, in particolare, fotovoltaici, destinate a subire, oltre l'aumento del prezzo dell'energia, anche una decurtazione degli incentivi erogati dal GSE. Si tratta, quindi, di affiancare alle misure congiunturali, strumenti finalizzati a rendere il sistema di approvvigionamento energetico più resiliente alle fluttuazioni dei



prezzi, in modo da offrire ai consumatori finali energia sostenibile a prezzi accessibili<sup>4</sup>.

Sarebbe stato opportuno, infine, disporre di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio dei contratti pubblici e sostegno diretto per *clienti e imprese vulnerabili*, considerando tali non solo le imprese per cui l'energia rappresenta un'alta percentuale dei costi di produzione, ma anche le imprese che operano in settori particolarmente "stressati" dalla pandemia (in particolare per chi presta servizi alla pubblica amministrazione, i servizi di ristorazione collettiva, di igiene ambientale e i servizi socio sanitari ed educativi, soprattutto quelli residenziali) che hanno denunciato – e tuttora denunciano – una sempre maggiore difficoltà e preoccupazione nel far fronte agli aumenti.

In ultimo veniamo ai **crediti d'imposta nel settore edilizio**.

Il *Superbonus 110%* è una misura che abbiamo definito critica sotto molteplici aspetti, giuridici, economici, di contabilità pubblica e di equità tra i contribuenti. Con ciò non intendiamo ignorare gli effetti di sostegno alla ripresa, che pur si sono prodotti, e di utilizzo proporzionato su tutto il Paese

---

<sup>4</sup> In passato abbiamo proposto una soluzione normativa generale per casi come quello descritto nel documento, proponendo l'introduzione di una norma generale ove – una volta per tutte – si precisi: *"Fatto salvo eventuali disposizioni specifiche di maggior favore, qualsiasi misura o agevolazione attribuita o riconosciuta in base alla legge anche a beneficio delle imprese che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, con espressa esclusione del settore agricolo primario ovvero delle imprese agricole identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 "01", deve intendersi riferita anche a beneficio delle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a prescindere dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Se necessario, le amministrazioni competenti adottano gli opportuni provvedimenti al fine di ottemperare alla predetta disposizione"*.



(essendo tra le poche agevolazioni che ha visto un utilizzo “proporzionato” anche da parte del Mezzogiorno).

Siamo però tra i primi ad aver avvertito le alterazioni del mercato e le iniquità tra i contribuenti. Abbiamo osservato – ben prima dello scoppio della guerra – l’effetto sui prezzi e l’artificiosa allocazione di maestranze, materiali e macchinari attratti dai cantieri del “110” e la comparsa sul mercato di molte ditte improvvisate, con maestranze non qualificate e problemi di sicurezza nei cantieri. Abbiamo a stento compreso l’ampiezza degli interventi agevolabili, l’assenza di limiti e condizioni con riferimento allo stato degli immobili, alla loro collocazione geografica, alla capienza fiscale dei possessori, alla indiscriminata possibilità di cessione dei crediti d’imposta.

L’introduzione di una *riduzione dell’incentivo* avrebbe certamente l’effetto di scoraggiare nuova domanda, rendendo più equilibrato il mercato nel rapporto tra domanda ed offerta e favorendo il consolidamento ed il rafforzamento delle imprese del settore delle costruzioni e stabilizzando i prezzi.

Ma il nostro Paese ha bisogno di un **serio programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio** che, per essere veramente efficace rispetto agli obiettivi del “*Green Deal*” europeo, dovrebbe essere impostato sul medio periodo (almeno 10-15 anni), dando priorità alla riqualificazione degli immobili vetusti.

Un periodo più lungo per la riqualificazione degli edifici, oltre a consentire una migliore programmazione delle risorse pubbliche da utilizzare, verrebbe incontro ai beneficiari e ai cessionari con minore **capienza fiscale**: allungare la durata del periodo per usufruire dello sconto fiscale amplierebbe la platea dei possibili cessionari dotati di capienza fiscale potenzialmente interessati ad acquisire il credito; o potrebbe rendere conveniente per la stessa cooperativa



o impresa (se dotata di liquidità) utilizzare la propria capienza fiscale per finanziare i lavori.

Pertanto, proponiamo che non si cessi di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma che il tema sia affrontato in una **riforma complessiva del sistema dei "bonus edilizi"** che si ispiri ad alcuni capisaldi quali:

- la limitazione ad interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti a fonti rinnovabili destinati a configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche;
- una misura dell'agevolazione tale da richiedere sempre e comunque la compartecipazione economica e la responsabilità dei contribuenti con la definizione di una unica procedura di riferimento strutturata in una logica equilibrata tra semplificazione e garanzia di controllo;
- una modulazione con riferimento allo stato e alla vetustà degli immobili, alla classe energetica, alle condizioni socioeconomiche dei cittadini, alla meritevolezza sociale e all'eventuale collocazione in territori particolarmente svantaggiati (intensificando il sostegno per gli immobili delle aree interne o ricadenti in piccoli comuni svantaggiati ovvero in aree urbane degradate): condizioni che dovrebbero essere considerate anche ai fini della individuazione delle fattispecie in cui eccezionalmente potrà essere accordata la possibilità di cessione del credito per assicurare un utilizzo più equo e proporzionato, anche sotto il profilo territoriale, dei bonus;
- la stabilizzazione delle misure in un testo unico, che assicuri certezza del diritto e possibilità di pianificazione da parte dei contribuenti e delle imprese.



## Considerazioni generali sui crediti d'imposta "agevolativi"

L'utilizzo dei crediti d'imposta "agevolativi" come strumento di politica industriale o economica ha indubbiamente ampliato le possibilità di accesso alle agevolazioni, prescindendo dalla struttura, dalla forma, dalla dimensione e dalla specialità dei regimi fiscali dei potenziali destinatari. Il maggior coinvolgimento delle piccole imprese agli istituti premiali svolge anche una funzione di partecipazione *dal basso* all'attuazione della politica industriale.

Inoltre, la maggiore esigibilità del credito d'imposta rispetto ad altre misure di effetto analogo permette di veicolare con maggiore rapidità gli aiuti alle imprese. Sappiamo quanto ciò è stato determinante durante le emergenze degli ultimi tre anni!

Le deduzioni dall'imponibile possono essere meno efficaci per la non neutralità rispetto alla dimensione, alla forma e ai regimi fiscali delle imprese. Ovviamente, ciò non esclude le criticità connesse a misure poco selettive, non meditate nei loro effetti sulla spesa pubblica e nelle concrete possibilità di controllo, oltre che nel loro potenziale *carattere regressivo* sui beneficiari (come ha dimostrato l'operatività non selettiva e l'irrazionale generosità di alcune agevolazioni cui hanno avuto accesso i contribuenti più ricchi per attività che avrebbero comunque realizzato anche in assenza di incentivo).

La natura fiscale e non amministrativa del credito d'imposta consente poi un funzionamento per così dire "automatico" che riduce i costi amministrativi di un contributo diretto a fondo perduto.



Infine, se il legislatore vuole raggiungere le fasce più povere (e quindi incapienti) attraverso lo strumento fiscale non può prescindere da strumenti esigibili e cedibili – quali il credito d’imposta, a date condizioni, cedibile a terzi – perché solo attraverso queste misure è possibile accompagnare i contribuenti a comportamenti onerosi (ancorché virtuosi) che altrimenti non adotterebbero; chiamando così effettivamente alla transizione economica ed energetica coloro che ne rimarrebbero altrimenti esclusi.



<b>I NUMERI DELL'ALLEANZA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>30.000</b> enti aderenti</li> <li>➤ <b>12.000.000</b> soci cooperatori</li> <li>➤ <b>1.150.000</b> persone occupate, di cui il 52% sono donne (il 34,2% delle cooperative dell'Alleanza sono femminili (contro il 23,6% del dato nazionale del movimento cooperativo)</li> <li>➤ Fatturato complessivo: <b>150 miliardi</b> di Euro (oltre l'85% del totale del movimento cooperativo)</li> <li>➤ Incidenza sul PIL: <b>8%</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In ambito <b>agroalimentare</b> la cooperazione rappresenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>58%</b> della produzione lorda vendibile del <u>vino</u></li> <li>▪ il <b>40%</b> della produzione lorda vendibile del comparto <u>ortofrutticolo</u></li> <li>▪ il <b>43%</b> del valore della produzione <u>lattiero-casearia</u> nazionale ed oltre il <b>60%</b> del fatturato dei <u>formaggi DOP</u>;</li> <li>▪ il <b>70%</b> della produzione lorda del settore <u>avicicolo</u> e il 25% della produzione trasformata dei comparti <u>bovino</u> e <u>suino</u></li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il <b>34%</b> circa della <b>Grande distribuzione organizzata</b> è organizzata in forma cooperativa al servizio dei consumatori o dei dettaglianti</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In una logica di welfare di territorio e di comunità, le cooperative erogano servizi complessi nella filiera della <b>salute</b> erogati a ben a <b>7 milioni di persone</b>, con un contributo occupazionale nell'ambito sanitario e dell'assistenza sociale pari al <b>40%</b> del totale dell'occupazione privata nel settore.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nella filiera delle <b>pulizie</b> e <b>sanificazione</b> sono impegnati <b>135mila lavoratori dipendenti</b> delle cooperative (in maggioranza anche soci delle stesse), quasi un terzo del totale degli addetti del settore. In quello della <b>ristorazione collettiva</b> i lavoratori sono oltre <b>30mila</b> e rappresentano il <b>30%</b> del totale degli addetti</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nella filiera della <b>mobilità</b>, del <b>trasporto</b> e della <b>logistica</b> il contributo occupazionale della cooperazione supera il <b>22%</b> del totale dell'occupazione privata nel settore.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nella filiera del <b>credito</b> il movimento cooperativo rappresenta quasi il <b>30%</b> dell'intermediazione bancaria, con il <b>20%</b> degli sportelli e un radicamento territoriale a costante sostegno del sistema produttivo e dell'economia reale.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nell'ambito delle <b>assicurazioni</b> il movimento cooperativo e le società di capitali controllate rappresentano oltre il <b>20%</b> dell'industria assicurativa italiana e si collocano fra i maggiori players del settore.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nella <b>manifattura</b> e nelle <b>costruzioni</b>, tra le cooperative, troviamo alcune delle più grandi e storiche imprese dei rispettivi settori. Ad es. tra i top 100 delle imprese del settore delle costruzioni, il <b>10%</b> sono cooperative dell'Alleanza.</li> </ul>	